

# **CERTIFICAZIONI UNICHE (C.U.) ANNO** **FISCALE 2023**

L'art. 4 del DPR n. 322/1998, come da ultimo modificata dall'art. 16bis, comma 2 lettere "a" e "b" D.L. 124/2019, stabilisce:

**1 – al comma 6-quater**: le certificazioni relative ai compensi soggetti a ritenuta alle fonti, devono essere consegnate in duplice copia ai percettori entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui i compensi medesimi sono stati pagati.

Pertanto, le certificazioni relative all'anno solare 2023 devono essere **consegnate entro il 18 marzo 2024** in quanto il giorno 16/3/2024 cade di sabato;

**2 – al comma 6-quinquies**: le menzionate certificazioni devono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate:

- per i redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (art. 1 D.Lgs n. 175/2014), quindi tipicamente i redditi di lavoro dipendente e assimilati, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui i compensi medesimi sono stati pagati;
- per i redditi esenti e di lavoro autonomo diversi dai precedenti, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello in cui i compensi medesimi sono stati pagati.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello da utilizzare per detto invio telematico, modello denominato tecnicamente "Certificazione Unica (CU)", scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il sostituto può inviare la parte del modello CU relativa ai redditi dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata separatamente rispetto a quella relativa ai redditi esenti e di lavoro autonomo.

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di €. 100,00 (DLgs 158/2015).

Per tale regola generale, sono previste le seguenti eccezioni:

- nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 18/3/2024;
- se la trasmissione è correttamente eseguita entro 60 giorni successivi alla scadenza del 18/3/2024, la sanzione è ridotta ad un terzo.

**A cura di Studio Franzoia**